

Lecce (causa C-391/02), con ordinanze 26, 29 e 7 ottobre 2002, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 28 ottobre, il 12 e l'8 novembre 2002, nei procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi (causa C-387/02), Sergio Adelchi (causa C-391/02), Marcello Dell'Utri e a. (causa C-403/02), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Löhmus e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 3 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In circostanze come quelle in questione nelle cause principali, la prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.

(¹) GU C 19 del 25.01.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-104/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam): St. Paul Dairy Industries NV contro Unibel Exser BVBA (¹)

(Convenzione di Bruxelles — Provvedimenti provvisori o cautelari — Audizione di testi)

(2005/C 171/03)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa C-104/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi), con decisione 12 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 6 marzo 2003, nella causa tra **St. Paul Dairy Industries NV contro Unibel Exser BVBA**, la Corte (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 28 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 24 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, così come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» un provvedimento che ordina l'audizione di un teste allo scopo di permettere all'attore di valutare l'opportunità di un'eventuale azione, di determinare il fondamento di una tale azione e di calcolare la pertinenza dei motivi che potrebbero essere fatti valere in tale ambito.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-410/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/95/CE — Orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2005/C 171/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-410/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 1° ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra K. Banks e sig. K. Simonsson) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia assistito dal sig. A. Cingolo), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, 7, 8, n. 2, e 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/95/CE, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2 Per il resto, il ricorso è respinto.

3 La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 304 del 13.12.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-31/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione — Mancata trasposizione nel termine prescritto»)

(2005/C 171/05)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa C-31/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 gennaio 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra K. Banks e sig. F. Castillo de la Torre) contro Regno di Spagna (agente: sig. M. Muñoz Pérez), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský (relatore), e A. O. Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2 Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 71 del 20.3.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

12 maggio 2005

nella causa C-42/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven): **Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit** (¹)

(Afta epizootica — Regolamento (CE) n. 1046/2001 — Concessione di aiuto in occasione della consegna di animali ai fini della loro eliminazione — Livello dell'aiuto fissato in rapporto al peso medio degli animali per partita)

(2005/C 171/06)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-42/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 23 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2004, nella causa **Maatschap J.B. en R.A.M. Elshof contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit**, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig.K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: